

PROGETTO REGIONALE «COMUNITÀ ATTIVE» Accordo di partenariato

CUP E79G24000280003 - CIG BCB73908CD

Vista la Convenzione stipulata tra Regione Lombardia e il Comune di Lodi, il cui schema è approvato dalla Delibera di Giunta Comunale 82/2026, in merito al PROGETTO REGIONALE «COMUNITÀ ATTIVE» - ATTIVITÀ DI GIUSTIZIA RIPARATIVA, INTERVENTI A VALENZA RIPARATIVA E SERVIZI PUBBLICI PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO A CARATTERE GENERALISTA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 7500 DEL 15 DICEMBRE 2022, con la presente scrittura privata i seguenti soggetti:

Capofila della Rete:

Comune di Lodi, con sede legale in Lodi, Piazza Broletto 1 – C.F. 84507570152 P.IVA 03116800156 rappresentato da Sabrina Massazza, nella sua qualità di Dirigente della Direzione 4 del Comune di Lodi, delegata dal Sindaco;

Partner effettivi:

1. **Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunal**i, in qualità di ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito di Lodi, con sede legale in Lodi CAP 26900, Via Tiziano Zalli 5, C.F. 04985760968 rappresentata da Giorgio Manfredi Oberto Savino, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante;
2. **CSV Lombardia Sud ETS - Centro di Servizio per il Volontariato** - Sede Territoriale di Lodi, con sede legale in Cremona CAP 26100, Via San Bernardo 2, C.F. 93033050191 rappresentata da Maria Luisa Lunghi, nella sua qualità di Presidente e di Legale Rappresentante;
3. **Dike Cooperativa per la mediazione dei conflitti Onlus** con sede legale in Milano CAP 20144, Via Foppa 7, C.F./ P.IVA 06037030969 rappresentata da Marcello Corrado Balestrieri, in qualità di Legale Rappresentante;
4. **Associazione Comunità Il Gabbiano ODV** con sede legale in Pieve Fissiraga (Lodi) CAP 26854, Località Cascina Castagna 4, C.F. 07124640157 rappresentata da Roberto Sardano, in qualità di Legale Rappresentante;
5. **Loscarcere ODV** con sede legale in Lodi CAP 26900, Via Marx, 41, C.F./P.IVA 92549230156 rappresentata da Maria Grazia Grena, in qualità di Legale Rappresentante;

Premesso che:

- ✓ Regione Lombardia, per il tramite della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, in attuazione della Legge Regionale 25/2017 “Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria” ed in particolare all'art. 9 “Sperimentazione di interventi in materia di Giustizia Riparativa” e secondo quanto disposto dalla D.G.R. 31 luglio 2019 n. 2022, ha aderito all'accordo stipulato tra Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome per la programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale, con la presentazione di un progetto regionale per lo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e la mediazione penale, così come disposto dalla D.G.R. 5053/2021;

- ✓ il progetto regionale si inseriva nel quadro delle misure adottate già nell'ambito del POR FSE 2014-2020 al fine di proseguire nell'implementazione dei programmi di giustizia riparativa e di mediazione penale, oltre che nella realizzazione di sportelli di tutela e ascolto delle vittime di reato al fine di orientare il sistema degli interventi a carattere riparativo verso una condizione di ordinarietà tale per cui possa ben affiancarsi al sistema retributivo, sin dalla fase detentiva stessa;
- ✓ in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. 5053/2021, con il Decreto n. 10759 del 03/08/2021, Regione Lombardia ha provveduto ad approvare la "Manifestazione di interesse per lo sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato e servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione penale", che definisce i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei Comuni di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, Mantova, Monza, Lodi, Pavia, Rozzano, Varese, Milano, inclusi anche le loro Unioni e Consorzi, ovvero loro singole articolazioni e Ambiti territoriali, così come elencati all'art. 2 del D.lgs. n. 267/2000, della pianificazione esecutiva degli interventi.

Dato atto il Comune di Lodi, con Delibera di Giunta Comunale 136/2021, ha espresso l'intenzione di presentare una progettualità a valere sulla Manifestazione di interesse di cui sopra;

Considerato che il Comune di Lodi, in ragione delle esperienze in questi anni realizzate e dell'interesse sovracomunale dei servizi previsti, congiuntamente all'Ambito territoriale, al fine di presentare una proposta progettuale in risposta alla Manifestazione di interesse su citata, ha ritenuto utile individuare, attraverso l'Avviso pubblico di cui alla Determinazione 775/2021, più partner tecnici, Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale dei servizi, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione;

Vista la Determinazione 921/2021 che ha valutato positivamente la proposta presentata da un raggruppamento composto da Cooperativa DIKE per la mediazione dei conflitti cooperativa sociale ONLUS, Associazione LOSCARCERE ODV, Associazione COMUNITA' IL GABBIANO ODV, CSV Lombardia Sud – Centro di Servizio per il Volontariato e Associazione EMMAUS, ritenendola idonea per la definizione congiunta del progetto, oggetto dell'Avviso, da presentare a Regione Lombardia;

Dato atto che, con Decreto n. 14652 del 29/10/2021, Regione Lombardia ha approvato il progetto del Comune di Lodi "Un futuro in Comune";

Premesso inoltre che

- ✓ in data 30 settembre 2021 Regione Lombardia ha presentato un progetto regionale denominato "Un futuro in Comune: per essere a fianco di chi è vittima" che, in continuità ed integrazione del progetto regionale "Un futuro in Comune", prevedeva la strutturazione di una rete di servizi a tutela delle vittime di reati a carattere generalista (aperti a tutte le vittime di reato) attraverso la valorizzazione degli enti già partner di tale progetto;
- ✓ con la presentazione della proposta di progetto regionale per la realizzazione di interventi rivolti all'assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE Annualità 2021 del Dipartimento per gli affari della Giustizia, Regione Lombardia intendeva consolidare e rafforzare le reti di assistenza delle vittime di reato, già operative per lo sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di reati, in forma complementare ed integrata con quanto già adottato o presentato nell'ambito della programmazione regionale/provinciale ed eventualmente in linea di continuità con quanto posto in essere in subjecta materia dalla Cassa delle Ammende, attraverso la tutela sociale e

- assistenziale, nonché per assicurare i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e per il coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE;
- ✓ per l'attuazione del progetto "Un futuro in Comune: per essere a fianco di chi è vittima" si rendeva necessario integrare i piani di attuazione presentati dai Comuni nell'ambito del progetto "Un futuro in Comune";

Considerato inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dalla con il Decreto n. 14219 del 25/10/2021, Regione Lombardia ha provveduto ad approvare la "Manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto "Un futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima" per l'implementazione dei servizi pubblici per l'assistenza alle vittime di reato generalista ad integrazione del progetto regionale "Un futuro in comune" (ex D.D.S. 10759/2021)", che ha definito i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei Comuni dell'integrazione dei già presentati piani territoriali di attuazione del progetto regionale "Un futuro in comune";

Dato inoltre atto che il Comune di Lodi, dando seguito all'interesse dimostrato con la Delibera di Giunta Comunale 136/2021, ha presentato un progetto congiuntamente alla partnership incaricata di questa tipologia di interventi, di cui alla Determinazione 921/2021 sopra citata;

Dato atto che con Decreto n. 16967 del 03/12/2021 Regione Lombardia ha approvato il progetto del Comune di Lodi "Un futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima";

Tutto ciò premesso;

Considerato che con D.G.R. n. 7500 del 15 dicembre 2022 sono state approvate, per il biennio 2023 2024, nuove misure per il sostegno all'inclusione socio lavorativa, sostegno alle famiglie, per il supporto educativo rivolte a minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, nonché per la stabilizzazione di percorsi di assistenza e supporto alle vittime di ogni tipologia di reato e di programmi di giustizia riparativa;

Considerato che con Protocollo con pec J2.2023.0100729 del 27 novembre 2023 Regione Lombardia ha presentato a Cassa delle Ammende la proposta di progetto regionale «Comunità attive», condiviso con il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna, il Centro per la Giustizia Minorile;

Rilevato che il progetto è attualmente in fase di valutazione da parte di Cassa delle Ammende;

Visto il Decreto Dirigente Struttura 23 febbraio 2024 - n. 3129 "Invito finalizzato alla presentazione di piani di attuazione territoriale per la realizzazione del progetto regionale «Comunità attive» che prevede attività di giustizia riparativa, interventi a valenza riparativa e servizi pubblici per l'assistenza alle vittime di reato a carattere generalista in attuazione della D.G.R. 7500 del 15 dicembre 2022;

Dato atto che la proposta di progetto regionale «Comunità attive», in continuità con l'intervento «Un futuro in Comune», conclusosi in data 31 gennaio 2024, intendeva consolidare e rafforzare le reti territoriali già operative su cui sono presenti interventi in materia di giustizia riparativa e di mediazione penale, nonché di assistenza e tutela delle vittime di reato, e nello specifico ha come obiettivi:

- ✓ il consolidamento e la messa a sistema delle reti di assistenza delle vittime di reato, già operative;
- ✓ il rafforzamento della fruibilità e dell'accessibilità dei programmi di giustizia riparativa e di

mediazione reo/vittima nelle diverse fasi del processo, con particolare attenzione alla fase esecutiva della pena, valorizzando l'utilizzo di programmi inclusivi della comunità;

- ✓ l'introduzione e la diffusione dei percorsi di revisione critica del reato nei percorsi di reinserimento sociale già in corso di realizzazione;
- ✓ l'utilizzo della pratica riparativa per affrontare la conflittualità che riguarda la vita detentiva promuovendo il paradigma della giustizia riparativa quale nucleo significativo attorno al quale orientare la definizione di un sistema altamente integrato;
- ✓ la stabilizzazione di un sistema operativo sovraterritoriale uniformato alla divisione territoriale della Regione in Corti d'Appello territoriale, attraverso i centri di mediazione penale e giustizia riparativa di Milano e Brescia;
- ✓ la stabilizzazione delle competenze dall'ambito penale minorile all'ambito degli adulti e l'implementazione di equipe territoriali;

Considerato che, per conseguire tali obiettivi di continuità e consolidamento, la proposta di progetto regionale «Comunità attive» sottoposta a Cassa delle Ammende vedeva confermati come partner i soggetti territoriali che hanno partecipato al progetto «Un futuro in Comune», realizzato in Convenzione con i Comuni di Brescia, Bergamo, Como (Azienda Sociale Comasca Lariana), Lecco, Cremona, Mantova, Monza, Lodi, Pavia, Rozzano, Varese, Milano;

Dato atto che la durata complessiva originariamente prevista dell'intervento è di 24 mesi (dalla data di sottoscrizione della Convenzione da parte di Cassa delle Ammende), fatte salve eventuali proroghe che verranno adottate a seguito di specifica richiesta da parte di Regione e relativa autorizzazione da parte di Cassa delle Ammende;

Ritenuto opportuno, valutata la rilevanza dell'iniziativa, aderire all'«Invito alla presentazione di piani di attuazione territoriale per la realizzazione del progetto regionale «Comunità attive» che prevedeva attività di giustizia riparativa, interventi a valenza riparativa e servizi pubblici per l'assistenza alle vittime di reato a carattere generalista in attuazione della D.G.R. n. 7500 del 15 dicembre 2022»;

Ritenuto, con delibera di Giunta Comunale 43/2024, presentare il progetto, considerata la continuità degli interventi della presente progettazione con i progetti «Un futuro in comune» e «Un futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima», così come previsto dall'art. 7 dell'Avviso pubblico per la selezione di cui alla determinazione 775/2021, congiuntamente alla medesima partnership di cui alla determinazione 921/2021;

Dato atto che con Decreto Dirigente Struttura 17146/2024 si è provveduto all'approvazione degli esiti dell'istruttoria delle istanze presentate in risposta al citato Invito;

Considerato che con Decreto Dirigente Struttura 3132/2026 si è provveduto ad approvare gli esiti dell'istruttoria degli aggiornamenti dei piani, presentati in sede tecnica, e ad avviare le attività del progetto regionale «Comunità attive» dal 6 marzo 2026 e fino al 6 marzo 2028;

Dato atto che il progetto presentato dal Comune di Lodi, in qualità di Ente capofila del progetto ID 5394530, è destinatario di un contributo di € 39.037,22, e che tali risorse potranno essere integrate, in seguito alla rinuncia del Comune di Varese, con una quota del contributo a questi assegnato;

Vista la Delibera di Giunta Comunale 82/20206, che ha:

1. dato atto:

- ✓ dell'approvazione, con Decreto Dirigente Struttura 17146/2024, degli esiti dell'istruttoria delle istanze presentate in risposta al citato all'"Invito alla presentazione di piani di attuazione territoriale per la realizzazione del progetto regionale «Comunità attive» che prevede attività di giustizia riparativa, interventi a valenza riparativa e servizi pubblici per l'assistenza alle vittime di reato a carattere generalista in attuazione della D.G.R. n. 7500 del 15 dicembre 2022";
 - ✓ che il progetto presentato dal Comune di Lodi, in qualità di Ente capofila del progetto ID 5394530, è destinatario di un contributo di € 39.037,22, e che tali risorse potranno essere integrate, in seguito alla rinuncia del Comune di Varese, con una quota del contributo a questi assegnato;
 - ✓ dell'approvazione, con Decreto Dirigente Struttura 3132/2026, della rimodulazione del piano di attuazione territoriale presentato da Comune di Lodi e dell'avvio delle attività del progetto regionale "Comunità attive" dal 6 marzo 2026 e fino al 6 marzo 2028;
2. approvato lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e i Comuni che hanno espresso l'intento a partecipare all'attuazione e alla pianificazione esecutiva degli interventi a livello territoriale, sottoscritto dal Sindaco in data 15/04/2026.

Convengono e stipulano il presente Accordo di Partenariato (in seguito denominato anche semplicemente "accordo" o "partenariato") così articolato:

ART. 1 - DURATA E RISORSE ECONOMICHE

Le attività progettuali hanno inizio il 6 marzo 2026 e terminano il 6 marzo 2028, fatto salvo eventuale proroga autorizzata da Cassa delle Ammende, a seguito di specifica richiesta dal livello regionale. È compito delle parti collaborare nell'ambito degli interventi individuati dal Progetto per 24 mesi e comunque fino ad esaurimento delle azioni progettuali e di rendicontazione. La quota assegnata all'ente Comune di Lodi, a seguito di completamento dell'istruttoria sul Piano di attuazione territoriale presentato, sarà corrisposta da Regione Lombardia Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, in qualità di ente responsabile del progetto regionale, come segue:

- ✓ Prima quota pari al 70 % del budget approvato, ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con Regione Lombardia;
- ✓ Seconda quota a saldo pari al 30% del budget assegnato, che sarà erogata a seguito di presentazione di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute/quietanzate, della descrizione delle attività svolte e del monitoraggio trimestrale delle azioni, per un valore pari almeno all'importo della prima quota rendicontata. L'erogazione di tale quota avverrà solo a seguito dell'esito positivo dei controlli da parte di Cassa delle Ammende su tali documenti.

I costi sono così ripartiti tra i partner effettivi, impegnati negli interventi come da progetto e con il coinvolgimento delle figure professionali indicate nello stesso e nel budget, allegati alla presente, sostenendo i seguenti costi complessivi:

- ✓ Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali, in qualità di ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito di Lodi, con sede legale in Lodi CAP 26900, Via Tiziano Zalli 5, C.F. 04985760968: 2.000,00 €, di cui 1.400,00 € sull'esercizio 2026 e 600,00 € sull'esercizio 2028;
- ✓ CSV Lombardia Sud ETS - Centro di Servizio per il Volontariato - Sede Territoriale di Lodi, con sede legale in Cremona CAP 26100, Via San Bernardo 2, C.F. 93033050191: 1.250,00 €, di cui

- 875,00 € sull'esercizio 2026 e 375,00 € sull'esercizio 2028;
- ✓ Dike Cooperativa per la mediazione dei conflitti Onlus con sede legale in Milano CAP 20145, Corso Vercelli 42, C.F./ P.IVA 06037030969: 17.900,00 €, di cui 12.530,00 € sull'esercizio 2026 e 5.370,00 € sull'esercizio 2028;
 - ✓ Associazione Comunità Il Gabbiano ODV con sede legale in Pieve Fissiraga (Lodi) CAP 26854, Località Cascina Castagna 4, C.F. 07124640157: 15.882,22 €, di cui 11.117,55 € sull'esercizio 2026 e 4.764,67€ sull'esercizio 2028;
 - ✓ Loscarcere ODV con sede legale in Lodi CAP 26900, Via Marx, 41, C.F./P.IVA 92549230156: 2.005,00 €, di cui 1.403,50 € sull'esercizio 2026 e 601,50 € sull'esercizio 2028.

Il Comune si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi a fronte dell'assegnazione in itinere di ulteriori risorse: le parti concordano che, in caso di variazioni dell'attività richieste da un eventuale contrattualizzazione con Regione Lombardia, il presente accordo verrà rinegoziato in conformità.

Le risorse messe a disposizione, come confermato dalle Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed ETS, adottate con DM n. 72/2021, sono riconducibili ai contributi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 ed assumono natura esclusivamente compensativa dell'operato dell'Ente partner al fine di consentirgli un'adequata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e saranno erogate a titolo di contributo a rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati. Pertanto, a consuntivo l'importo potrà subire variazioni in ribasso qualora la somma rendicontata sia inferiore alle previsioni di spesa indicate. In presenza di provvedimenti normativi e/o di interruzioni o riduzioni del finanziamento, il Comune di Lodi si riserva la facoltà di revocare o ridurre, anche parzialmente, il partenariato in oggetto.

Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Accordo da parte dell'Ente attuatore partner il Comune si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.

L'eventuale disimpegno regionale delle risorse finalizzate all'attuazione della progettualità di cui al presente Accordo comporta la riduzione o la revoca delle risorse relative alla medesima progettualità e quindi una riduzione o revoca delle somme di cui sopra, con il conseguente loro recupero. Resta inteso che l'Ente partner si impegna a tenere indenne e manlevare il Comune da ogni effetto pregiudizievole e l'eventuale diminuzione o revoca del finanziamento per qualsiasi motivo non imputabile al Comune non potrà dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria o di rimborso di qualunque genere e natura da parte dell'Ente attuatore partner.

ART. 2 - COMPITI DEL COMUNE DI LODI

Al Comune di Lodi compete la titolarità del progetto, il mantenimento della governance e delle relazioni in ambito tecnico ed amministrativo con i referenti di Regione Lombardia, nonché il coordinamento tecnico e amministrativo ed il monitoraggio complessivo delle azioni e degli interventi del progetto, in raccordo con i partner di Progetto.

ART. 3 - COMPITI DEI PARTNER DI PROGETTO

Ogni Partner si impegna ad attivare tutte le forme di collaborazione reciproca nel comune intento di addivenire alla piena, positiva e integrale attuazione del Progetto, concordando modalità, tempistiche e tutto quanto connesso alla realizzazione di tutte le attività/azioni prefissate sulla base

dei contenuti riportati nel Progetto, parte integrante del presente Accordo.

ART. 4 – RENDICONTAZIONE, EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ogni Partner si impegna a rendicontare le spese sostenute inviando la documentazione al Comune di Lodi secondo i tempi e le modalità previste da regione Lombardia. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Ente appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del progetto. Verrà rimborsato quanto effettivamente rendicontato e riconosciuto e non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto. La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi rendicontativi con le modalità e le tempistiche definite da Regione Lombardia.

Con il rimborso delle spese previste dal presente Accordo, l'ente partner si intende del tutto soddisfatto di ogni avere per cui non potrà reclamare dal Comune, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi.

È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di Lodi di richiedere ai Partner ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente rese. Il Partner si obbliga ad esibire la documentazione richiesta. Le note di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi dall'art. 5, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 10/2026) elettroniche dovranno essere intestate e trasmesse a: Comune di Lodi – Direzione 4 – Servizi Sociali - CODICE UNIVOCO **R6KBM0**. Ciascuna nota di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi dall'art. 5, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 10/2026) dovrà essere emessa in formato elettronico e riportare la dicitura “somme escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dall'art. 5, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 10/2026, in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi”. Ciascuna nota di debito elettronica/fattura (fuori campo IVA ai sensi dall'art. 5, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 10/2026) dovrà inoltre necessariamente contenere i seguenti elementi:

- ✓ oggetto dell'Accordo: **Progetto regionale «Comunità attive»;**
- ✓ numero **CUP E79G24000280003;**
- ✓ numero **CIG BCB73908CD;**
- ✓ **referimento della determinazione dirigenziale di approvazione della spesa;**
- ✓ **importo complessivo;**
- ✓ **periodo di competenza;**
- ✓ **tutti i dati relativi al pagamento nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;**

I finanziamenti verranno erogati dal Comune di Lodi ai soggetti partner successivamente al loro incasso: la liquidazione delle note di debito elettroniche, che dovranno essere emesse dopo la comunicazione da parte del capofila dell'avvenuto incasso del finanziamento, verrà effettuata di norma entro 30 giorni dalla ricezione della predetta documentazione. La liquidazione dei rimborsi all'Ente attuatore partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti attuatori partner a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'Ente partner assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i

nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Comune di Lodi.

ART. 5 - REGOLE DI PUBBLICITA'

È compito del Comune di Lodi e di ogni partner di informare il pubblico che le attività che si realizzano sono effettuate per il tramite di specifico contributo da parte di Cassa delle Ammende e di Regione Lombardia:

- ✓ Esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un poster contenente le informazioni sul progetto regionale e l'indicazione che gli interventi in essere sono sostenute per il tramite di Cassa delle Ammende e Regione Lombardia;
- ✓ Qualsiasi documento diretto al pubblico oppure ai partecipanti dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che "le attività sono realizzate nell'ambito del Progetto Regionale finanziato da Cassa delle Ammende";
- ✓ Le iniziative di pubblicità e di comunicazione afferenti alla realizzazione delle attività di cui al progetto regionale dovranno essere comunicate con congruo anticipo agli uffici regionali competenti, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione vincolanti, coerentemente con quanto stabilito da Cassa delle Ammende e Regione Lombardia.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE

È vietato cedere anche parzialmente il presente Accordo, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Lodi.

È fatto divieto di appaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato pena l'immediata risoluzione dell'Accordo ed il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente Accordo, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel presente Accordo dal Comune.

Nel caso di trasformazioni degli Enti partner, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nel presente Accordo deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Ente partner assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Lodi le criticità e le problematiche che dovessero insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso e di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi di cui sopra.

In caso di inosservanza del presente articolo da parte degli dell'Ente comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

ART. 7 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, gli Enti partner si obbligano, nell'esecuzione del presente Accordo, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune, in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune di Lodi.

ART. 8 – RISOLUZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, il presente Accordo può essere risolto dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli Enti partner il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute e documentate, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- ✓ apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'ETS partner;
- ✓ messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'ETS partner;
- ✓ interruzione non motivata delle attività;
- ✓ difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel progetto;
- ✓ quando l'ETS partner renda colpevole di frode;
- ✓ violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- ✓ inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- ✓ la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate l'Accordo può essere risolto di diritto con effetto immediato tramite comunicazione PEC.

ART. 9 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione dell'Accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di appaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il contraente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo, fermo restando che il partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il contraente potrà citare i termini essenziali dell'Accordo nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del stesso a gare, appalti o co-progettazioni, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'Accordo in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Accordo.
9. Il contraente non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza dell'Accordo e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile dell'Accordo con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 10 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali. L'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Lodi è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte al presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente Accordo comportano in capo al contraente il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Lodi, è necessario designare il partner quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività del progetto in oggetto comportano il trattamento di dati personali relativi agli utenti e ai loro familiari. Tali dati, di natura personale, sensibile e giudiziaria, i cui interessati sono le persone coinvolte negli interventi, sono trattati dal Comune di Lodi con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle normative richiamate in premessa.

Il contraente, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi.

Nell'allegato A si forniscono le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Lodi all'affidatario per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia tra le parti è competente il foro di Lodi.

ART. 22 - ALLEGATI

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti atti e documenti:

- A. Modello Designazione responsabile esterno del trattamento
- B. Progetto rimodulato approvato da Regione Lombardia
- C. Quadro economico del Progetto rimodulato approvato da Regione Lombardia

Firme per Accettazione di tutti i Partner

Comune di Lodi

Sabrina Massazza, Dirigente della Direzione 4 del Comune di Lodi, delegata dal Sindaco

Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali, in qualità di ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito di Lodi

Giorgio Manfredi Oberto Savino

CSV Lombardia Sud ETS - Centro di Servizio per il Volontariato - Sede Territoriale di Lodi,

Maria Luisa Lunghi, in qualità di Presidente e di Legale Rappresentante

Dike Cooperativa per la mediazione dei conflitti Onlus

Marcello Corrado Balestrieri, in qualità di Legale Rappresentante

Associazione Comunità Il Gabbiano ODV

Roberto Sardano, in qualità di Legale Rappresentante

Loscarcere ODV

Maria Grazia Grena, in qualità di Legale Rappresentante
